



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 04 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE, COMPATIBILITA'
PAESAGGISTICA - DANNO AMBIENTALE**

Assunto il 20/04/2023

Numero Registro Dipartimento 586

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5738 DEL 24/04/2023

Oggetto: PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 167 COMMA 5 E ART. 181 COMMA 1 - QUATER DEL D.LGS. 22-01-2004, N. 42 – DITTA DI GIACOMO ROSETTA – COMUNE DI DIAMANTE (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “*norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*” ed in particolare: l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

Vista la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “*adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal d.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni*”;

Visto il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante “*separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione*”;

Visto il Decreto n. 206 del 15 dicembre 2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, ad oggetto: *separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica*;

Vista la D.G.R. n°186 del 21-05-2019, recante la D.G.R. n°63 del 15-02-2019 “Struttura Organizzativa della Giunta Regionale” Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n°541/2015 e s.m.i. – Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio;

Vista la D.G.R. n. 271 del 28/09/2020 avente ad oggetto “*struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n°3 del 19-02-2019 e s.m.i.*” con la quale sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa della Giunta regionale e si è provveduto, tra l’altro, a modificare la previgente composizione funzionale dei seguenti Dipartimenti: “*Lavoro, Formazione e Politiche Sociali*”, “*Turismo, Spettacolo e Beni Culturali*”, “*Sviluppo Economico, Attività Produttive*”, “*Istruzione e Cultura*” e “*Ambiente e Territorio*”;

Vista la D.G.R. n. 286 del 28/09/2020 avente ad oggetto: “*Deliberazione n. 271 del 28/09/2020 individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza*”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n°180 del 07-11-2021, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

Visto il D.P.G.R. n°138 del 29-12-2022, con il quale è stato conferito, all’ing. Salvatore Siviglia, l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento “*Territorio e Tutela dell’Ambiente*” della Giunta Regionale;

Visto il D.P.G.R. n. 665 del 14/12/2022 che approva il regolamento n° 12/22 di organizzazione della struttura della Giunta Regionale;

Visto il decreto del Dirigente Generale reggente del Dipartimento “*Territorio e Tutela dell’Ambiente*” n°10705 del 14-09-2022 con il quale sono state attribuite al dott. Luciano Finati le funzioni di dirigente reggente del Settore n. 4 “*Educazione e Formazione Ambientale - Compatibilità Paesaggistica e Danno Ambientale*”;

Vista la disposizione di servizio protocollo generale - SIAR n°50489 del 6 febbraio 2020, con la quale il Dirigente del Settore 4, Avv. Luciano Finati, ha attribuito al Funzionario ing. Alfredo Pio Innocente, l’incarico di Responsabile dell’U.D.P. 4.3 di Cosenza del Settore 4 e Responsabile dei procedimenti della provincia di Cosenza;

Vista la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria competenza;

Visto il d.lgs. 22 gennaio 2004 n°42;

Vista la legge del 15 dicembre 2004, n. 308;

Vista la D.G.R. n. 198 del 20 marzo 2006 con cui si è preso atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto e del danno ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 giugno 2009, n. 393 avente ad oggetto: "Approvazione Direttiva: «Ridefinizione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/2004 "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" in tema di accertamento e pronuncia della compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesaggistici» Revoca Delibera G.R. n. 379 del 22 marzo 2005".

Premesso che:

- il Comune di **Diamante (CS)**, con nota n°7518 del 07-04-2022, ha inoltrato la pratica prodotta ai sensi dell'articolo unico, commi 37, 38 e 39 legge 308/2004, dalla **ditta Di Giacomo Rosetta**, per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, acquisita agli atti di questo Dipartimento con protocollo generale - SIAR n°189945 del 20-04-2022, per la realizzazione di opere definite come "*tettoia in legno aperta e finestra all'interno del soggiorno*" in difformità alla concessione edilizia n°56 del 21-07-1981 di un appartamento posto al piano terra di un fabbricato esistente sito nel Comune di Diamante (CS) in località "Monaca", ed identificato catastalmente al foglio di mappa n°10, particella n°854 e subalterno n°2 – Ambito tutelato L. 1497/39.

- la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti dell'articolo unico, commi 37 e 39 legge 308/2004;
- l'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica risulta acquisita dal Comune di **Diamante(CS)** in data 31-01-2005 con protocollo n°1347;
- a seguito dell'istruttoria procedimentale, il fascicolo è stato trasmesso con nota protocollo generale SIAR n°545214 del 06-12-2022 alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, per il richiesto parere, obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;
- con protocollo generale - SIAR n°71467 del 15-02-2023, è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento il parere favorevole, espresso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, con nota protocollo n°963-P del 27-01-2023.

Considerato che:

- il Gruppo di Lavoro, istituito con Decreto del Dirigente Generale n°6282 del 12-06-2020, ha ritenuto, nella seduta del 23-02-2023 le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell' indennità pecuniaria per un importo pari ad **€ 2.755,00 (duemilasettecentocinquantacinque/00)**;
- con nota protocollo generale SIAR n°87434 del 24-02-2023, prendendo atto di quanto sopra, si comunicavano alla ditta Di Giacomo Rosetta, ai sensi dell'articolo unico, comma 37, lettera b), legge 308/2004, le modalità di pagamento, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio della somma complessiva, comprensiva delle spese di notifica, di € 5.762,95 (*cinquemilasettecentosessantadue/95*), di cui € 2.762,95 (*duemilasettecentosessantadue/95*) da versare alla Regione Calabria quale sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n°42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà, ed **€ 3.000,00 (tremila/00)** da versare al Ministero dell'Economia e delle Finanze quale sanzione pecuniaria aggiuntiva;
- nella medesima comunicazione si stabiliva inoltre che il Dipartimento "*Territorio e Tutela dell'Ambiente*", avrebbe emesso Pronuncia di compatibilità paesaggistica ex d.lgs. 22/01/2004, n. 42 previa esibizione e deposito attestante l'avvenuto pagamento delle somme come sopra determinate;

Preso atto del parere obbligatorio e vincolante, espresso in senso favorevole dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, con nota protocollo n°963-P del 27-01-2023 per le opere definite come *“tettoia in legno aperta e finestra all’interno del soggiorno”* in difformità alla concessione edilizia n°56 del 21-07-1981 di un appartamento posto al piano terra di un fabbricato esistente sito nel Comune di Diamante (CS) in località “Monaca”, ed identificato catastalmente al foglio di mappa n°10, particella n°854 e subalterno n°2 – Ambito tutelato L. 1497/39.

Vista l’attestazione dell’avvenuto pagamento di quanto disposto a norma di legge a titolo di azione amministrativa per il danno paesaggistico, effettuato sul portale my pay Calabria, in data 04-04-2023 dell’importo di € **2.762,95**(*duemilasettecentosessantadue/95*) e ricevuta di pagamento, di cui al modello F24, effettuato in data 06-04-2023, dell’importo di € **3.000,00** (*tremila*);

Preso atto, che un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario non può essere condizionato dall’accertamento formale dell’entrata anche al fine di evitare un’eventuale azione risarcitoria nei confronti della Regione Calabria;

Che, peraltro, con successivo provvedimento il Settore competente alla gestione dei capitoli di entrata e di spesa provvederà all’accertamento formale della somma, emanando un provvedimento con il quale saranno accertate una pluralità di somme, in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;

Rilevato che in caso di ulteriori lavori, ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 22/01/2004, n. 42 dovrà essere presentato all’Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica;

Dato atto:

- che rimane in capo all’Amministrazione Comunale l’accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;
- che rimane in capo all’Amministrazione Comunale l’accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (*grafici, fotografie, relazioni, etc.*) con lo stato di fatto dei luoghi;
- che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;
- che l’accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
- che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;
- che i dati e le informazioni progettuali forniti per la gestione procedimentale sono trattati ai sensi del GDPR679/2016.

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente decreto:

1. **Di pronunciare la Compatibilità Paesaggistica** per i lavori eseguiti dalla **ditta Di Giacomo Rosetta**, consistenti nella realizzazione *di opere definite come “tettoia in legno aperta e finestra all’interno del soggiorno”* in difformità alla concessione edilizia n°56 del 21-07-1981 di un appartamento posto al piano terra di un fabbricato esistente sito nel Comune di Diamante (CS) in località “Monaca”, ed identificato catastalmente al foglio di mappa n°10, particella n°854 e subalterno n°2 – Ambito tutelato L. 1497/39
2. **Di notificare** il presente provvedimento:

- alla **ditta Di Giacomo Rosetta**;
- al **Comune di Diamante (CS)**;
- alla **Soprintendenza** archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza;
- al **Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”**- Settore n°7 “*Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile*”- UDP_7.4, della Regione Calabria;

3. che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;

4. di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n° 11, a richiesta del Dirigente Generale di questo Dipartimento.

Si fa presente che la pronuncia di accertamento della compatibilità paesaggistica costituisce atto distinto dal permesso di costruire o dagli altri titoli legittimanti l'intervento, e non esime dall'osservanza di tutte le vigenti leggi, regolamenti e piani statali, regionali e comunali in ordine alla compatibilità delle opere realizzate.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Alfredo Pio Innocente

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

LUCIANO FINATI

(con firma digitale)